



COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

nr. 66 del Reg. data 10-11-2016

OGGETTO: Atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso innanzi il Giudice di Pace di Belpasso dalla Sig.ra Gugliotta Grazia — DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

L'anno duemilasedici, il giorno dici del mese di novembre alle ore 15,15 e segg. nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg:

	P	A	
1. CARRA' ANASTASIO	X		Sindaco
2. BELLIA ANTONIO		X	Vice Sindaco
3. DISTEFANO TOMMASO A.M.		X	Assessore
4. FASSIOLO CANDIDA	X		Assessore
5. DI MAURO NUNZIO	X		Assessore
TOTALE	3	2	

Assiste il Segretario Comunale Avv. Umberto Calabrese Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/267 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso innanzi il Giudice di Pace di Belpasso dalla Sig.ra Gugliotta Grazia — DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

PREMESSO

Visto l'atto di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. , notificato a questo Ente ed acquisito al prot. n. 14282 del 07/09/2016, con il quale la Sig.ra Grazia Gugliotta, cita avanti il Giudice di Pace di Belpasso, la Riscossione Sicilia di Catania e, fra gli altri, questo Ente per ottenere, previa sospensione dell'esecutività, l'annullamento per intervenuta prescrizione, per quanto attiene questo Ente, della cartella esattoriale n.29320070113964086000 relativa sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada;

Viste in merito la relazione prot. n.16374 del 08/10/2016, redatta dal Comando PM con la quale, per le motivazioni ivi esposte, esprime l'opportunità di resistere in giudizio avverso il succitato atto;

Rilevata la necessità di assumere determinazione in ordine a quanto evidenziato con la succitata nota prot. n. 16374 del 08/10/2016, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto lo statuto comunale

SI PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa dal Responsabile del Comando PM con nota prot. n. 16374 del 08/10/2016:

Costituirsi in giudizio nell'atto di opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., notificato a questo Ente ed acquisito al prot. 14282 del 07/09/2016, promosso, innanzi il Giudice di Pace di Belpasso dalla Sig.ra Grazia Gugliotta c/ la Riscossione Sicilia di Catania e, fra gli altri, questo Ente.

Dare mandato al Sindaco di delegare il Responsabile del servizio competente a comparire all'udienza fissata.

Stante l'urgenza a provvedere, dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

PROVINCIA DI CATANIA

AREA V^A POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile del Procedimento:
Ispettore Capo Doro Salvatore
Tel. 095.7554222 - 095.306565
Fax 095.308324

Prot. n. 16374

uff. Contenzioso

Sig.ra Pese

11.10.16

Motta S. Anastasia, 08/10/2016

Al Responsabile Area 1°
All'Ufficio Contenzioso
SEDE

Oggetto: Atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Belpasso, dalla Sig.ra Gugliotta Grazia. Riscontro nota prot. 14949 del 16.09.2016.

In riferimento al ricorso proposto dalla Sig.ra Gugliotta Grazia si relaziona quanto segue:

- la ricorrente impugna la cartella esattoriale relativa al ruolo per sanzioni amministrative di violazione del codice della strada n. 628/2003 del 23.09.2003, notificato in data 29.01.2004;
- Non essendo intervenuti, entro i termini di legge, alcun ricorso e/o pagamento del verbale al c.d.s. di riferimento, lo stesso è stato inserito a ruolo ai sensi del combinato disposto dagli artt. 203 e 206 del Codice della Strada;
- dagli atti custoditi in questo ufficio, si evince, l'assoluta regolarità ed il rispetto dei tempi, nelle procedure adottate per la notifica e per la formazione dei ruoli esattoriali;

Appare inconfutabile, pertanto, che l'eccezione non può essere imputata a questo Ente per difetto di legittimazione passiva e che l'eventuale giudizio di opposizione avverso i ruoli ha, come esclusivo e legittimo contraddittore, soltanto l'Agente di Riscossione Sicilia SpA, che deve dimostrare l'avvenuta notifica della cartella esattoriale di riferimento.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno resistere nella causa in giudizio.

Il Responsabile Area V^A - P.M.

IL COMANDANTE DI P.M.
COMISSARIO CAPO
(Dot. Giuseppe Capomastri)

Dott. IVAN SAMBATARO
Via Alberto Mario, 81 - 95129 CATANIA
Tel./Fax 095 7465177
E.mail: ivansambataro@gmail.com
Partita IVA 05248190878
Cod. Fisc. SMB VNI 84P29 C951G
pec: ivan.sambataro@pec.ordineavvocaticatania.it

Resp. Area I / P / 16
Resp. P.M.
e.p.e. Sindaco.

GIUDICE DI PACE DI BELPASSO

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 C.P.C.

Per: Grazia Gugliotta, nata a Belpasso il 10 Giugno 1965, codice fiscale GGL GRZ 65H50 A766P, residente in Belpasso, Via Santa Maria di Licodia n. 4, elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio del dott. Ivan Sambataro, Via Alberto Mario n. 81, il quale, dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax 095/4765177, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ivan.sambataro@pec.ordineavvocaticatania.it


FATTO

In data 2 luglio 2016, la Riscossione Sicilia Spa - Agente per la Riscossione per la Provincia di Catania, notificava all'odierna opponente, intimazione di pagamento n. 29320169003545221000, mediante la quale, veniva richiesto di pagare, entro il termine di giorni cinque, decorrenti dalla data di ricezione dell'atto, la complessiva somma di €. 13.481,17, dovuta per presunti crediti portati dalle cartelle presupposte aventi ad oggetto (in parte tributi e contributi previdenziali, per i quali sono stati predisposti autonome impugnazioni dinanzi alle rispettive autorità giurisdizionali competenti) ed in parte contravvenzioni per presunte violazioni del Codice della strada, ai sensi della L. 689/81 e precisamente:

- Cartella n. 29320020093268245000, per violazioni commesse nell'anno 1999, presuntivamente notificata il 27.1.2003, di €. 64,71, ente creditore Comune di Nicolosi;

- Cartella n. 29320040060124021000, per violazioni commesse nell'anno 2000, presuntivamente notificata il 19.11.2004, di €. 216,51, ente Creditore Comune di Catania;

- Cartella n. 29320060036770871000, per violazioni commessa nell'anno 2001, presuntivamente notificata il 5.9.2006, di €. 68,96, ente creditore Comune di Catania;



- Cartella n. 29320060116957802000, per violazioni commesse nell'anno 2002, presuntivamente notificata il 6.3.2007, di €. 197,07, ente creditore Comune di Catania;

- Cartella n. 29320070113964086000, per violazioni commesse nell'anno 2003, presuntivamente notificata il 14.2.2008, di €. 208,89, ente creditore Comune di Motta Sant'Anastasia;

Nella fattispecie concreta, la Riscossione Sicilia spa con l'atto impugnato richiede il pagamento di sanzioni emesse per violazioni del codice della strada commesse negli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, alcune delle quali, non sono mai state comunicate all'odierna opponente, mentre, con particolare riferimento alle cartelle n. 29320020093268245000 - 29320060036770871000, si precisa sin da ora che la signora Gugliotta, ha provveduto al relativo pagamento nell'anno 2011, come si evince dalla documentazione che si produce. (doc. 2 e 3)

Inoltre, si fa presente che le cartelle poste a fondamento dell'intimazione impugnata, risultano oltremodo prescritte, in quanto portate a conoscenza del destinatario oltre il termine di cinque anni dalla commissione delle stesse.

Ne consegue che l'intimazione di pagamento, limitatamente alle cartelle sopra specificate è totalmente illegittima ed in quanto tale dovrà essere annullata da codesto spett.le Giudice di Pace adito.

Alla luce di quanto sopra esposto, il carico impositivo per come risulta dagli archivi della Riscossione Sicilia è privo di qualsiasi fondamento per i seguenti motivi

DIRITTO

Preliminarmente si fa presente che per consolidato orientamento il contribuente, che riceve un'intimazione di pagamento ha sempre diritto ed interesse, ex art. 100 c.p.c., a che il Giudice esegua un controllo di legittimità sostanziale sulla pretesa dell'ente di riscossione.

La Suprema Corte in più occasioni ha ribadito che a seguito della notificazione di un atto, dal quale risulti l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo

di sanzione pecuniaria amministrativa, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come il pagamento, la prescrizione, o una sentenza di annullamento del verbale, deve proporre opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., per la quale è competente il giudice indicato dalla legge in ordine alla opposizione al provvedimento sanzionatorio.

Premesso quanto sopra, si contesta il diritto dell'Agente della Riscossione di richiedere le somme a titolo di sanzioni irrogate per presunte violazioni del codice della strada ed in particolare si eccepisce:

1. MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE SOTTOSTANTI

L'intimazione di pagamento impugnata costituisce il primo atto, con il quale l'odierna opponente è venuta a conoscenza del carico debitorio sopra descritto, in quanto, non ha mai ricevuto la notifica delle cartelle identificate con i numeri: 29320040060124021000, 29320060116957802000 e 29320070113964086000, né di altri atti relativi alla presunte violazioni.

L'art. 1 del D.L. n. 106/2005, convertito in legge 31.07.2005 n. 156, ha stabilito che, a pena di decadenza, le cartelle devono essere notificate entro termini certi, a garanzia del contribuente che non può essere indefinitamente soggetto all'azione esecutiva degli enti impositori.

La citata normativa esplica i suoi effetti anche per il passato: ciò si evince senza possibilità di smentita dalla lettura della sentenza Corte Costituzionale n. 280/2005, che dichiara l'incostituzionalità dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non prevede termini di decadenza per la notifica delle cartelle.

Ne deriva l'infondatezza dell'importo richiesto.

2. MANCATA NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO

Ed invero, l'odierna ricorrente non ha mai ricevuto da parte degli enti impositori, la notifica dei verbali di contestazione relativi alle predette violazioni di cui sopra, e ciò in evidente violazione delle norme relative alla circolazione stradale (art 201 C.d.s.) che prevedono la notifica della contravvenzione entro il termine di giorni 150 (oggi 90), decorrenti dalla violazione stessa.

Pertanto, nel caso in specie difetta il presupposto giustificativo della cartella e dell'intimazione successivamente emessa con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

3. INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 209 D.LVO N.285/92 E 28 L.689/1981.

L'art. 209 del D.Lvo n. 285/92 (Codice della strada) dispone che "La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689."

L'art. 28 della L. 689/81, a sua volta, dispone espressamente che " Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile."

Nel caso in esame, la RISCOSSIONE SICILIA spa con la notifica dell'intimazione impugnata, richiede il pagamento di sanzioni amministrative per presunte violazioni del Codice della Strada, tra le quali, figurano, violazioni commesse negli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.

Considerato che l'intimazione di cui sopra costituisce il primo atto della pretesa impositiva portata a conoscenza del destinatario oltre il termine di cinque anni, le somme ivi richieste, relative alle presunte violazioni commesse, sono da considerarsi irrimediabilmente prescritte (Cass. 23/11/1999 n.12999; Giudice di Pace di Catania, sentenza n.2435/04 del 21/07/2004, depositata il 09/03/2004).

Sotto tale profilo, è evidente la nullità dell'intimazione e dei relativi carichi debitori essendo non dovute le somme così richieste.

Appare quanto mai singolare, che l'Agente della Riscossione proceda alla notifica di un'intimazione di pagamento - paventando azioni esecutive e

l'adozione di misure cautelari - con riferimento a un credito prescritto stante l'espressa previsione normativa sopra indicata.

Senza recesso dalla superiore eccezione, in via subordinata, si evidenzia che, anche a voler considerare avvenuta la notifica delle cartelle presupposte alle date indicate nell'atto impugnato, tra la data di notifica delle cartelle e quella di notifica della presente intimazione di pagamento è ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. 689/81.

A tal riguardo, può farsi riferimento ai principi sanciti nella pronuncia n. 12263 del 25.05.2007, sez. 5^a, in cui la Suprema Corte partendo dalla premessa che *"l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato"*, afferma la conseguente *inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.*

A non differenti conclusioni deve giungersi anche nell'ipotesi di specie, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici per la riscossione delle sanzioni amministrative ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale.

Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero delle sanzioni amministrative è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicatis contemplato dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione delle sanzioni e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale ex art. 28 della L. 689/81.

Pertanto, in assenza di prova di ulteriori atti interruttivi, è maturata la prescrizione del diritto a riscuotere le somme richieste.

AVVENUTO PAGAMENTO CARTELLE N. 9320020093268245000 -
29320060036770871000

Si rileva che la Cartella n. 29320020093268245000, riguardante violazioni commesse nell'anno 1999, notificata il 27.1.2003, di €. 64,71, ente creditore Comune di Nicolosi, e la Cartella n. 29320060036770871000, riguardante violazioni

commesse nell'anno 2001, notificata il 5.9.2006, di €. 68.96, ente creditore Comune di Catania, sono state pagate dalla signora Gugliotta, mediante versamenti postali effettuati in adempimento di cartelle emesse dalla Montepaschi Serit SPA, e precisamente, il pagamento venne effettuato in data 21.10.2011, per come si evince dalle ricevute dei bollettini postali che si producono.

Ne consegue che con riferimento alle suddette cartelle, nessuna somma è dovuta dalla odierna opponente.

Da quanto esposto, emerge chiaramente l'assoluta negligenza da parte dell'Agente della Riscossione, il quale, in violazione delle più elementari regole di diligenza, ha emesso un'intimazione di pagamento fondata su cartelle in parte prescritte ed in parte assolte, senza effettuare un benché minimo controllo sulla regolarità e debenza del credito.

Sussistono pertanto, tutti i presupposti che giustificano una condanna alle spese a carico dell'Agente della Riscossione anche ai sensi dell'art. 96 II co C.p.c.

Tutto ciò premesso, la signora Grazia Gugliotta, come sopra rappresentata e difesa

CITA

- la RISCOSSIONE SICILIA SPA- nella qualità di agente della riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catania, Via Luigi Rizzo n. 39;
- COMUNE DI CATANIA- in persona del sindaco p.t. , dom.to per la carica presso la casa comunale in Catania, Piazza Duomo snc., Codice fiscale 00137020871.
- COMUNE DI NICOLOSI- in persona del sindaco p.t., dm.to per la carica presso la casa comunale in Nicolosi, Piazza Vittorio Emanuele;
- COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA- in persona del sindaco p.t., dom.to per la carica presso la casa comunale in Motta Sant'Anastasia, Piazza Umberto n. 1;

a comparire innanzi al Giudice di Pace di Belpasso, nei locali delle sue ordinarie udienze, Sezione e Giudice designandi, ore di rito, all'udienza del 28.11.2016 con l'invito a costituirsi ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 319 c.p.c. e con avvertenza che, in difetto, si incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 38 c.p.c. ed all'art. 167 c.p.c. e si procederà in loro contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione opposta n. n. 29320169003545221000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente da un'eventuale esecuzione forzata diretta ad ottenere somme che risultano essere prescritte;

nel merito - Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle cartelle per violazioni ex L. 689/81, per mancata notifica degli atti presupposti;

- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle contrassegnate con i numeri, 29320040060124021000, 29320060116957802000; 29320070113964086000, ovvero dichiararle nulle e/o inefficaci e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente con riferimento alle suddette cartelle.

- Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta con riferimento alle cartelle n. 29320020093268245000 e 29320060036770871000, in quanto pagate in data 21.10.2011.

- Condannare i convenuti al pagamento delle spese e onorari del presente giudizio, anche per lite temeraria ai sensi dell'art 96 II comma c.p.c.;

Con espressa riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre.

Esclusivamente ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di € 756,14, corrispondente al valore delle cartelle impugnate, e pertanto il contributo unificato ammonta ad € 43,00.

Si produce:

- 1) intimazione di pagamento impugnata.
- 2) ricevuta di pagamento cartella n. 29320020093268245000;
- 3) ricevuta di pagamento cartella n. 29320060036770871000;

Catania, 26.7.2016.

Dr. Ivan Santobato



Procura

La sottoscritta Gugliotta Grazia, nata a Belpasso il 10 giugno 1965, codice fiscale GGL GRZ 65H50 A766P, residente in Belpasso, Via Santa Maria di Licodia n. 4, conferisce procura al Dr. Ivan Sambataro, praticante avvocato abilitato al patrocinio, codice fiscale (SMB VNI 84P29 C351G), per rappresentarlo e difenderlo nell'ambito del presente giudizio di opposizione avverso intimazione di pagamento da promuovere dinanzi al Giudice di Pace di Belpasso.

Dichiara di eleggere domicilio presso lo studio del difensore nominato in Catania, Via Alberto Mario n. 81.

Dichiaro altresì di aver ricevuto rituale informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e di aver prestato il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili o di natura giudiziaria.


Gugliotta Grazia

Vera e autentica


Dr. Ivan Sambataro

- Ad istanza del dott. Ivan Sambataro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio U.n.e.p. presso la Corte di Appello di Catania, ho notificato il sujesteso atto di citazione in opposizione avverso intimazione di pagamento, consegnadone copia conforme all'originale a:

RISCOSSIONE SICILIA SPA- nella qualità di agente della riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Catania, Via Luigi Rizzo n. 39;

COMUNE DI CATANIA- in persona del sindaco p.t., dom.to per la carica presso la casa comunale in Catania, Piazza Duomo snc., Codice fiscale 00137020871;

Proposta di Deliberazione n. 106 del 10/11/2016

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA I
Dott. G. Di Naso

Li, 08/11/2016

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. A. Lipara

Li, 09/11/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria e si annotano le prenotazioni degli impegni di spesa:

Intervento	Bilancio	Impegno	Data	Importo
		n.		€.
		n.		€.
		n.		€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Li, _____


Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO
COM.LE







È copia conforme per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. del registro in data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio, visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente delibera è stata pubblicata, dal al, per rimanervi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ii., per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ...¹²... comma ...²... della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 10-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

